

COMUNE DI BOGNANCO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA N. 27

**OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL D. LGS. 165 DEL 2001 E
SS MOD. ESEC. IMM.**

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta nella sede comunale con l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente normativa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Tranchida Rosanna la quale provvede alla redazione del presente verbale.

RICHIAMATO il Decreto del Prefetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola del 31-01-2018 che ha nominato il Vice Prefetto, Dott.ssa Roberta Carpanese, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Bognanco, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco.

RICHIAMATO, inoltre, il Decreto del Presidente della Repubblica del 21-02-2018 che ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bognanco e confermato la nomina a Commissario Straordinario della Dott.ssa Roberta Carpanese, fino all'insediamento degli organi ordinari, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

DATO ATTO che con il citato Decreto sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale

COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENS DELL'ART. 55 BIS DEL D.LGS 165 DEL 2001 E SS MOD. ESEC IMM.

ATTESO CHE

L'art. 55 bis disciplina "Forme e termini del procedimento disciplinare" stabilendo che

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta

elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.

6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.....

.....9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art.55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la Sanzione è superiore allo sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del responsabile di ciascuno U.O. funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

RITENUTO pertanto di dover istituire l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

- 1) Segretario Comunale, in qualità di Presidente
- 2) Responsabile Servizio tecnico, con ruolo di componente ordinario
- 3) Responsabile Servizio finanziario, con ruolo di componente ordinario;

RITENUTO opportuno, al fine di precisare e rendere chiare le diverse competenze in materia disciplinare, prevedere una diversa composizione dell'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari nel caso in cui vi siano procedimenti a carico di titolari di posizioni organizzative facenti parte dell'UPD. In tal caso il segretario comunale il segretario comunale sostituirà il componente incompatibile individuando un segretario comunale di altro comune.

RILEVATA pertanto la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55 bis l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, ove previsto, azione disciplinare;

RITENUTO pertanto di dover istituire l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, quale soggetto competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di gravità Superiore al rimprovero verbale;

Se ne propone l'approvazione,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 23 e ss del CCNL 06.0.1995 e Successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009;

ACQUISITO il parere favorevole previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 reso dal Segretario Comunale;

OMESSO il parere di regolarità contabile non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di costituire l'Ufficio comunale competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni

- 1)- Segretario Comunale in qualità di Presidente;
- 2)-Responsabile Servizio tecnico, con ruolo di componente ordinario
- 3)-Responsabile Servizio Finanziario, con ruolo di componente ordinario

Di stabilire:

- a) che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- b) che resta la competenza del responsabile di ciascuna U.O. funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;
- c) che per la gestione dei procedimenti disciplinari a carico di titolari di posizioni organizzative facenti parte dell'UPD, il segretario comunale sostituirà il componente incompatibile individuando un segretario comunale di altro comune.
- e) che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari sia coadiuvato, per l'attività istruttoria, da personale comunale di categoria C;
- f) che con decorrenza dall'adozione della presente deliberazione, tutti i procedimenti disciplinari giacenti, tenendo conto della tipologia, siano riassunti ai soggetti come sopra individuati;

Di dare atto che ai soggetti sopra individuati (Ufficio Procedimenti Disciplinari e Responsabili U.O. Funzionali) sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente, dal CCNL applicabile;

Di trasmettere, per opportuna informazione, copia della presente deliberazione alle OO.SS. , alle R.S.U aziendali e ai Responsabili di servizio;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, in permanenza, all'albo pretorio del Comune, sul *sito* web ufficiale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Di comunicare, in elenco, ai Capigruppo consiliari il presente deliberato contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Roberta Carpanese

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bognanco per 15 giorni consecutivi dal 29-05-2018 come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Bognanco, lì 29-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-mag-2018

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Bognanco, 22-05-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bognanco, 29-05-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tranchida Rosanna